



COMUNE DI MOTTOLA
PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE TECNICO

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORME DI
SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO
DEL PLESSO SCOLASTICO "DANTE ALIGHIERI"**

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

ELABORATI CONTABILI E AMMINISTRATIVI
Schema di Contratto

MAGGIO 2021

Scala --

Codice: MO.EC.08

Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe DI BONAVENTURA

Tecnico Incaricato



(Ing. Domenico AMENDOLA)

N	REVISIONE	DATA
01		
02		

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

COMUNE DI MOTTOLA

(Provincia di Taranto)

Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI

"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO "DANTE ALIGHIERI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di, nella Residenza Comunale di Mottola, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott., Segretario Generale del Comune di Mottola, domiciliato per la mia carica presso la Sede municipale, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

- nato a (....) il, domiciliato per le funzioni presso l'Ente, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Mottola, codice fiscale e partita IVA, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente";

- nato il e residente in (....) alla n., in qualità di procuratore speciale, giusta procura n. di Reperto rio del a rogito del dott. notaio, codice fiscale e partita Iva, quale impresa, che agisce quale impresa appaltatrice, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore".

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- Che il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs 56/2017 (nel seguito "Codice dei contratti");
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. di data è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai **"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO "DANTE ALIGHIERI"**, dell'importo complessivo di € **1.499.900,00** di cui € **1.485.000,00** per lavori a base d'asta ed € **14.900,00** per oneri sicurezza;
- Che a seguito di gara con "procedura aperta" ai sensi dell'art. del "Codice dei contratti" e con il criterio di cui all'art. dello stesso "Codice dei contratti", espletata da, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. di data i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all' "Appaltatore", per l'importo di Euro, al netto del ribasso offerto del%, oltre Euro per oneri sicurezza, e quindi per l'importo complessivo di €
- Che sono state effettuate in data le comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione a tutte le ditte concorrenti, ai sensi dell'art. 76 c. 5 del "Codice dei contratti" e pertanto risulta trascorso il previsto termine di giorni 35 per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 9 del predetto Codice;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. di data è stata dichiarata l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con la su richiamata Determinazione Area Tecnica n.;
- Che il suddetto raggruppamento ha assunto forma giuridica mediante atto pubblico n. di Repertorio del a rogito del dott. Italo notaio in, registrato a il al n.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. L'“Ente” concede all'“Appaltatore”, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa.

L'“Appaltatore” si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al “Codice dei contratti”.

ART. 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali e di quelli costituenti l'offerta migliorativa presentata in sede di gara, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, anche se non materialmente allegati.

ART. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. L'importo contrattuale ammonta ad € (euro) al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza che ammontano a € (euro) e salva la liquidazione finale. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera eeeee) del “Codice dei contratti”.

ART. 4. VARIAZIONE AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO. Qualora l'“Ente”, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del “Codice dei contratti”, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. I prezzi del relativo elenco sono vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni d'opera, qualora ammissibili ai sensi del predetto articolo 106 del “Codice dei contratti”.

Le modifiche nonché le varianti al contratto devono comunque essere autorizzate dal R.U.P..

ART. 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO. Non è prevista alcuna revisione prezzi, per come previsto dall'art. 6 del bando di gara ed ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del “Codice dei contratti”.

ART. 6. PAGAMENTI. Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del "Codice dei contratti" e per come previsto dall'art 16 del bando di gara, è dovuta un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.

All' "Appaltatore" verranno inoltre corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori, per come previsto dall'art. del Capitolato speciale d'appalto, di importo netto non inferiore a € (euro) ed al netto della ritenuta dello 0,50% per infortuni.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall' "Appaltatore", si provvederà alla redazione dello Stato di avanzamento e all'emissione del Certificato di pagamento prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

I pagamenti delle somme relative al presente contratto saranno effettuati in favore dell' "Appaltatore", mediante accredito sul proprio c/c, dopo l'avvenuto accredito da parte dell'Ente finanziatore.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari lo stesso "Appaltatore" dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sui quali transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto.

ART. 7. PAGAMENTI A SALDO. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione ed accredito da parte dell'Ente finanziatore.

L'emissione del Certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma del Codice civile.

ART. 8. TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE DELLE PENALI. Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni (.....) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di € (euro), pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale, per ciascun giorno di ritardo.

Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

La penale, nella stessa misura di cui al presente articolo, e con le modalità previste del Capitolato speciale d'appalto - art. 18, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

ART. 9. REGOLARE ESECUZIONE. Il Certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto Certificato.

Il predetto Certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'“Ente”. Il silenzio dell'“Ente” protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Qualora nel biennio dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il Responsabile del procedimento si atterrà a quanto previsto dall'art. 229 comma 3 del DPR 207/2010. Nell'arco di tale biennio l'“Appaltatore” è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla liquidazione del saldo. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'“Appaltatore” risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'“Ente” prima del Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione; trascorsi due anni dalla sua emissione il Certificato assume carattere definitivo.

L'“Appaltatore” deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'“Ente” richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L'“Ente” ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o nota pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell' “Appaltatore” senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto. Resta precisato tra le parti che in nessun caso eventuali ritardi nei pagamenti potranno essere considerati “giustificato motivo” ai fini del presente articolo, fatte salve le disposizioni di legge in materia;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

L'“Appaltatore” è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.

ART. 11. CAUZIONE DEFINITIVA. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l' “Appaltatore” ha prestato apposita Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del “Codice dei contratti”, mediante polizza n. di data rilasciata dalla “.....”, per l'importo di € (euro) pari al% per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia deve essere rinnovata alla scadenza ed integrata ogni volta che l' "Ente" abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

ART. 12 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. L' "Appaltatore" assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l' "Ente" da ogni responsabilità al riguardo. Si da atto che l' "Appaltatore" ha stipulato la polizza n. di data rilasciata dalla, ai sensi dell'art. 103 c.7 del "Codice dei contratti", che tiene indenne l' "Ente" da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni ai terzi nell'esecuzione dei lavori con un minimo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

ART. 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA. L' "Appaltatore" è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L' "Appaltatore" è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Risultano acquisiti i seguenti D.U.R.C.: prot. n. rilasciato in data con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta con validità, prot. n. rilasciato in data con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta mandante con validità

L'Ente richiederà d'Ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore prima della liquidazione dei SAL e, nel caso di irregolarità contributiva, il Responsabile del procedimento è tenuto a trattenere dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza

segnalata ed a versarlo direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

ART. 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA. Ai sensi dell'art. 8 c.1 del Decreto Legislativo 8 settembre 2011 n. 159 è stata acquisita la Certificazione antimafia prot. n. e prot. n., con la quale si comunica che a carico della ditta e dei loro familiari conviventi non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 85 sopracitato D.Lgs. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto le allegate clausole contrattuali, stipulate tra la Prefettura di Taranto ed il Comune di Mottola in data .../.../....., riportate nel Protocollo d'intesa riguardanti gli obblighi posti a carico dell'impresa appaltatrice per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici.

Risultano, inoltre, acquisite le Certificazioni di iscrizione alla Camera di Commercio di: prot. relativa alla ditta.

ART.15. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

L'“Appaltatore” prima dell'inizio dei lavori dovrà depositare presso l' “Ente” il proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 96 c. 1 lett. g) del D.Lgs 81/2008, per il quale il Coordinatore della sicurezza verificherà l'idoneità dello stesso.

L'“Appaltatore” deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'“Appaltatore”, previa sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 16. SUBAPPALTO. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'“Appaltatore”, ai sensi dell'articolo 105 comma 4 lett. b) del “Codice dei contratti”, ha dichiarato che intende subappaltare, nei limiti previsti dallo stesso articolo, parte delle lavorazioni comprese nella

categoria prevalente “.....”, previste nell’affidamento di che trattasi.

L’ “Appaltatore” dovrà comunicare all’ “Ente”, prima dell’inizio della prestazione, il nominativo del subappaltatore e depositare il relativo contratto, che sarà autorizzato entro 30 giorni ai sensi del comma 18 del predetto articolo. E’ fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.

L’ “Ente” corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite solo nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 del “Codice dei contratti”.

ART. 17. CONTROVERSIE. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata della Direzione dei lavori e del Collaudatore e, sentito l’“Appaltatore”, formula all’“Ente”, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l’“Ente” delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’“Appaltatore” cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dell’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuiti alla competenza del Foro di Taranto.

ART. 18. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel “Codice dei contratti”.

ART. 19. NORME SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il presente Contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i, ed i relativi provvedimenti di pagamento saranno redatti in conformità alle stesse disposizioni. L’ “Appaltatore”, ai sensi dell’art. 3 della predetta Legge, dovrà effettuare la comunicazione prevista dal suddetto articolo relativamente al quale lo stesso soggetto ne assume gli obblighi.

Si dà atto che il CIG del presente intervento è il seguente:
.....ed il CUP è:

ART. 20. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE. Tutte le imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a totale carico dell' "Appaltatore", comprese quelle di registrazione. Trattandosi di atto soggetto ad Iva, si richiede la tassa fissa. Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

....., con firma (digitale) autografa acquisita digitalmente.

....., con firma (digitale) autografa acquisita digitalmente.

Il presente atto è stato redatto da me Segretario Generale mediante utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su undici pagine a video e firmato digitalmente.

Si dà atto che il software utilizzato per la creazione del documento è il MICROSOFT WORD.

Software di visualizzazione è ADOBE READER.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.